

All. "A"



COMUNE DI ORCIANO PISANO

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
(ART. 1 COMMA 612 L. 190/2014).**

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

Nell'Agosto del 2014 il Commissario straordinario alla *spending review*, come emerge dal cosiddetto "Piano Cottarelli", auspicava ad una sensibile riduzione delle società partecipate dagli Enti Pubblici riducendole da 8.000 a circa 1.000.

A seguito di tale direttiva la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014, infatti, dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 sancisce che il processo di razionalizzazione deve essere avviato fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29 della L. 244/2007 e dall'art. 1, comma 569, della L. 147/2013.

In particolare il comma 27 il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*" e stabilisce inoltre che "*è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.*"

Il successivo comma 28 della legge n. 244 del 2007 prevede altresì che "*l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.*"

La norma, dunque, fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e segg. della Legge Finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge stabilità 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso ex lege per consentire l'exit degli enti

locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione.

Il Legislatore, quindi, conferma quale norma cardine del nostro ordinamento l'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 (finanziaria per il 2008) per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica di detenere partecipazioni in società di capitali.

2. ORGANI COMPETENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO E RELATIVE SCADENZE (ART. 1 COMMA 612 L. 190/2014).

Il comma 612 della L. 190/2014 prevede espressamente che: “*“ I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Dato atto, quindi, che la legge 190/2014, individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'Amministrazione “ in relazione ai rispettivi ambiti di competenza” i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Ritenuto, quindi, il Sindaco l'organo competente ai sensi della L. 190/2014 il quale, a sua volta, deve coinvolgere il Consiglio Comunale nell'approvazione del piano operativo e della relazione essendo competente in materia di “ *partecipazione dell'ente locale alle società di capitali*” ai sensi dell'art. 42 lett. e) D. Lgs. 267/2000.

Pertanto al fine di conciliare le due norme la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “ *su proposta*” del Sindaco stesso.

Il processo di razionalizzazione previsto dalla legge di stabilità deve essere definito entro il 31 marzo 2015, attraverso la definizione e l’approvazione di uno specifico piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie **(direttamente o indirettamente possedute)** da parte dei sindaci e degli altri organi di vertice delle Amministrazioni “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”.

Il piano individua le modalità e i tempi di attuazione del processo medesimo, esponendo in dettaglio i risparmi da conseguire.

Il piano dev’essere corredato di un’apposita relazione tecnica e va trasmesso alla competente sezione regnale di controllo della Corte dei conti nonché pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

Entro il 31 marzo 2016 sarà poi oggetto di analogo trasmissione alla Corte dei Conti e pubblicazione nel sito istituzionale una relazione “a consuntivo” sui risultati conseguiti predisposta dai sindaci e dagli altri organi di vertice delle Amministrazioni “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”.

3. ORGANISMI PARTECIPATI COINVOLTI.

L’art. 3 comma 27 della citata legge n. 244 del 2007, modificato dall’art.71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n.69, aveva limitato l’adempimento alle sole società direttamente partecipate dall’ente, escludendo esplicitamente le compagini societarie di secondo livello.

I soggetti incisi dal processo di razionalizzazione previsto dalla Legge di stabilità per il 2015, invece, diversamente dalla precedente disposizione, **sono le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente.**

Riassumendo, gli organismi partecipati dal processo di razionalizzazione di cui alla Legge di stabilità 2015 sono i seguenti:

SOGGETTI OGGETTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE	AZIENDE SPECIALI
SOCIETA' CONSORTILI	ISTITUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVE	ASSOCIAZIONI
SOCIETA' COSTITUITE SULLA BASE DI LEGGI REGIONALI O SPECIALI	FONDAZIONI
	AZIENDE CONSORTILI
	CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

4. CRITERI E FINALITA' PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCETA' PARTECIPATE.

Gli obiettivi della legge di stabilità , in linea con i principi evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli, sono i seguenti:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

I contenuti essenziali del piano di razionalizzazione sono i seguenti:

- Azioni da intraprendere nell'anno 2015 sulla base dei criteri previsti dal legislatore (dismissione società o quote di partecipazione, contenimento dei costi di funzionamento);

- Modalità da adottare (liquidazione o alienazioni di società o quote di partecipazione detenute – aggregazioni societarie – riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo e spese per i servizi gestiti);
- Rispetto della tempistica per l'adozione delle misure previste.

Va quindi evidenziato che le Amministrazioni possono scegliere il percorso volto a favorire misure di razionalizzazione delle società partecipate nonché a contenere i costi delle strutture con spazi abbastanza ampi di discrezionalità tenendo conto dei criteri contenuti nella norma con l'unico obbligo espresso ed ancora vigente, di cui alla L. 244/2007 comma 27 e s.m.i. e L. 147/2013 e s.m.i., **di dismettere le società “ non aventi finalità istituzionali”**.

5. RICONGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 27 L. 244/2007.

Nell'ambito della ricognizione delle società partecipate di primo livello, ai sensi dell'art. 3 comma 27 L. 244/2007, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.12.2010 il Comune di Orciano Pisano aveva deliberato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE	PARTECIPAZIONE COMUNE ORCIANO	SERVIZI AFFIDATI	RELAZIONE TRA ATTIVITA' SVOLTE DALLA SOCIETA' E LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE
R.E.A. Rosignano Energia Ambiente	€ 2.520.000,00	0.18%	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata	Attività istituzionale del Comune: gestione di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e gestione della raccolta e smaltimento raccolta differenziata. Attività della Società: raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e gestione del servizio della raccolta differenziata, qualificato come servizio pubblico locale.
Toscana Energia s.p.a.	€ 142.360.921,00	0.057%	Gestione del servizio e fornitura energia elettrica	Attività istituzionale del Comune: gestione illuminazione pubblica. Attività della Società: produzione,

				trasformazione e fornitura energia elettrica e gestione dell'impianto.
Azienda Pisana Edilizia Sociale A.P.E.S. S.C.P.A.	€ 870.000,00	0.30%	Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	Attività istituzionale del Comune: Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Attività della Società: gestione del patrimonio E.R.P. progettazione e realizzazione di nuove costruzioni e manutenzione straordinaria.
CPT Compagnia Pisana Trasporti spa	€ 24.000.000,00	0.04%	Organizzazione ed esercizio di servizi di trasporto pubblico	Attività istituzionale del Comune: gestione del trasporto pubblico locale. Attività della Società: gestione trasporto pubblico nelle provincia di Pisa e nelle province confinanti.
ATO 5 Autorità di Ambito Toscana Costa	€ 662.612,00	0.17%	Consorzio obbligatorio servizio idrico integrato autorità ambito territoriale	Attività istituzionale del Comune: servizio idrico integrato. Attività del Consorzio: gestione del servizio idrico pubblico integrato; obbligatorietà di partecipazione.
Comunità di ambito ATO – Toscana Costa	€ 1.506.000,00	0.12%	Consorzio obbligatorio gestione ambito territoriale ottimale in materia di rifiuti	Attività istituzionale del Comune: servizio smaltimento rifiuti. Attività del Consorzio: gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti; obbligatorietà di partecipazione.

Nell'ambito della suddetta ricognizione, quindi, il Comune di Orciano Pisano non aveva dismesso alcuna partecipazione societaria in quanto per tutte le partecipazioni in essere sussistevano i presupposti di legge svolgendo le stesse società attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

6. Le partecipazioni societarie del Comune di Orciano Pisano.

6.1 Le partecipazioni societarie dirette del Comune di Orciano Pisano.

N.	SOCIETA'	FORMA GIURIDICA	CODICE FISCALE	CAPITALE SOCIALE	PARTECIPAZIONE COMUNE ORCIANO	SERVIZI AFFIDATI
1	R.E.A. Rosignano Energia Ambiente	s.p.a.	01098200494	€ 2.520.000,00	0.7%	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata
2	Reti Ambiente	s.p.a.	02031380500	€ 120.000,00	0.14%	Attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del capitale ad un socio industriale per lo svolgimento della gestione integrata dei rifiuti
3	Toscana Energia	s.p.a.	05608890488	€ 146.214.387,00	0.0555%	Gestione del servizio e fornitura energia elettrica
4	Azienda Pisana Edilizia Sociale A.P.E.S. S.C.P.A.	Società consortile	01699440507	€ 870.000,00	0.3%	Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
5	CTT NORD	s.r.l.	01954820971	€ 41.965.914,00	0.041%	Organizzazione ed esercizio di servizi di trasporto pubblico
6	ATO Autorità Idrica Toscana	Autorità Ambito Ottimale	06209860482	€ 2.992.849,00	0.03%	Consorzio obbligatorio servizio idrico integrato autorità ambito territoriale
7	ATO – Toscana Costa Rifiuti	Autorità Ambito Ottimale	01712270493	€ 427.750,00	0.22%	Consorzio obbligatorio gestione ambito territoriale ottimale in materia di rifiuti

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2015 PER LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

1. R.E.A. Rosignano Energia Ambiente s.p.a..

È intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la propria partecipazione nella società R.E.A. Rosignano Energia Ambiente s.p.a. in quanto società che si occupa della gestione di servizi pubblici di interesse generale necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale in materia di gestione di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e gestione della raccolta e smaltimento raccolta differenziata.

Il mantenimento della partecipazione in detta società è giustificato anche in considerazione della riforma e riorganizzazione di tutto il settore dei rifiuti a livello regionale.

2. Reti ambiente

È intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la propria partecipazione nella società Reti Ambiente s.p.a. in quanto società che si occupa della gestione di servizi pubblici di interesse generale necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

Il mantenimento della partecipazione in detta società è giustificato anche in considerazione della riforma e riorganizzazione di tutto il settore dei rifiuti a livello regionale.

3. Toscana Energia S.p.a.

È intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la propria partecipazione nella società Toscana Energia S.p.a. in quanto società che si occupa della gestione di servizi pubblici di interesse generale.

La società in oggetto garantisce annualmente utili al Comune di Orciano che oscillano tra € 4.000,00 ad € 13.000,00 circa.

Ad oggi non si sono mai registrate perdite.

La quota di partecipazione del Comune è irrisoria ma comunque garantisce al comune un utile annuale di rilevante interesse per l'Ente e destinato al finanziamento di servizi per la collettività.

Lo scopo della Legge di stabilità è quello di ridurre il numero delle società pubbliche locali inefficienti e non certo quello di mettere *tout court* sul mercato dei pacchetti azionari di società quotate in borsa, tra l'altro produttive di utili a favore degli Enti azionisti.

4. Azienda Pisana Edilizia Sociale A.P.E.S. S.C.P.A.

È intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la propria partecipazione nella società Azienda Pisana Edilizia Sociale A.P.E.S. S.C.P.A. in quanto società che si occupa della gestione di servizi pubblici di interesse generale necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale in materia di Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

5. CTT NORD S.P.A..

È intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la propria partecipazione nella società CTT NORD s.p.a in quanto società che si occupa della gestione di servizi pubblici di interesse generale necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale in materia di Gestione del trasporto pubblico locale.

Il mantenimento è giustificato, ai sensi dell'art. 1, comma 611, L.190/2014, lett. D, anche in considerazione del fatto che è in atto una riorganizzazione del settore del trasporto pubblico locale in attesa della gara a livello regionale.

6. ATO Autorità Idrica Toscana

L'art. 1 comma 611 Legge di stabilità 2015 ha una seconda sezione che riguarda la organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e modifica l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito con modifiche nella L. 148/2011.

Si ricorda, per inciso, che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete è caratterizzata da due principali peculiarità:

- da un lato il perimetro territoriale in cui viene esercitato il servizio è quello dell'ambito che ha dimensione sopra comunale e solitamente provinciale o regionale;ù
- dall'altro lato la presenza di un'autorità o ente di ambito che assomma in se le funzioni del "regolatore", sottraendole ai singoli comuni che compongono l'ambito.

La identificazione di ambiti sopra comunali rappresenta una risposta in termini di economie di scale e di ottimo tecnico dimensionale che non potevano essere raggiunti in servizi svolti su scala mono comunale. Ed i servizi a rete sono quelli caratterizzati da importanti investimenti in reti o infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno, tramite la tariffa praticata all'utenza, diviene elemento decisivo di sostenibilità del sistema e più facilmente raggiungibile su bacini di utenza più vasti.

La prima novità introdotta dalla legge di stabilità e contenuta **nel comma 609 punto a)** riguarda la **partecipazione obbligatoria agli enti di ambito** ed in caso di inerzia, decorso il 1 marzo 2015 ovvero entro 60 giorni dalla istituzione o designazione dell'ente di governo, interviene il Presidente della Regione come sostituto *ad acta* previa diffida ad adempiere entro trenta giorni.

Alla luce delle sopra riportate novità e prescrizioni normative l'Amministrazione Comunale di Orciano Pisano intende mantenere la propria partecipazione nell'ATO Autorità Idrica Toscana in quanto autorità obbligatoria per la gestione a livello di ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato.

7. ATO – Toscana Costa Rifiuti

Si richiama interamente la disciplina di cui all'art. 1 comma 611 Legge di stabilità 2015 sopra richiamata e si aggiunge che all'art. 3 bis del d.l. 138/2011 convertito nella L. 148/2011 viene aggiunto il comma 6 bis che estende le disposizioni dell'articolo in commento anche al settore rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'Autorità indipendente.

Pertanto, anche alla luce delle sopra riportate motivazioni, l'Amministrazione Comunale di Orciano Pisano intende mantenere la propria partecipazione nell'ATO Toscana Costa Rifiuti in quanto autorità obbligatoria per la gestione a livello di ambito territoriale ottimale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

6.2 Le partecipazioni societarie indirette del Comune di Orciano Pisano.

N.	SOCIETA'	FORMA GIURIDICA	CODICE FISCALE	CAPITALE SOCIALE	PARTECIPAZIONE COMUNE ORCIANO	SOCIETA' PARTECIP. DIRETTA	SERVIZI AFFIDATI
1	AGESTEL	s.r.l.	01498860509	€ 775.000,00	0.0555%	Toscana Energia s.p.a.	Telecomunicazioni
2	GESAM	s.p.a.	01581890462	€ 41.965.914	0.0222%	Toscana Energia s.p.a.	Produzione e distribuzione gas (50%); produzione, trasmissione e distribuzione energia elettrica (25%); installazione e manutenzione impianti elettrici (15%); installazione e manutenzione impianti elettronici (10%)
3	TI FORMA	Società consortile responsabilità limitata S.C.R.L.	04633850484	€ 207.784,00	0.0038517%	Toscana Energia s.p.a.	Ricerca e sviluppo scienze naturali e ingegneria (50%); attività consulenza imprenditoriale (25%); ricerca e sviluppo nelle scienze sociali e umanistiche (15%); corsi di aggiornamento professionale e formazione (10%)
4	TOSCANA ENERGIA GREEN	s.p.a.	01187460504	€ 6.330.804,00	0.0555%	Toscana Energia s.p.a.	Installazione impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento (50%); produzione di energia elettrica (25%); commercio di energia elettrica (15%); fornitura di vapore e aria condizionata (10%)
5	TOSCOGEN	s.p.a.	01244740500	€ 2.582.284,00	0.03145185%	Toscana Energia s.p.a.	Fornitura di vapore e aria condizionata; attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
6	VALDARNO	s.r.l.	01375230503	€ 5.720.000,00	0.01667775%	Toscana Energia s.p.a.	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2015 PER LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE.

Tutte le partecipazioni societarie indirette di cui sopra sono riferibili interamente alla Società Toscana Energia s.p.a..

Per le partecipazioni indirette è stato chiesto a Toscana Energia s.p.a., anche in sede di svolgimento delle funzioni di controllo dell'Ente, di effettuare una relazione che indichi a sua volta le azioni di razionalizzazione intraprese dalle medesime società.

A seguito di tale risposta l'Amministrazione valuterà le azioni da adottare.

Si precisa comunque che le partecipazioni indirette di cui sopra attengono ad una quota veramente esigua, in molti casi pressoché vicina allo zero.

Altre eventuali ulteriori partecipazioni indirette.

È stato richiesto, anche in sede di svolgimento delle funzioni di controllo da parte dell'Ente, a tutte le società in cui il Comune di Orciano Pisano ha una partecipazione diretta di produrre una relazione che indichi le azioni intraprese a sua volta nei confronti delle società indirette.

A seguito di tale risposta l'Amministrazione valuterà le azioni da adottare.

Si precisa comunque che le partecipazioni indirette attengono a quote veramente esigue, in molti casi pressoché vicine allo zero.